

# LAVORATORI IN MOBILITÀ

Sono previsti incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità approvate dalla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro istituita dalla Legge 223/1991 e Legge 236/1993.

Per l'anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende anche con meno di 15 dipendenti ai sensi della Legge 236/1993. Il Ministero del lavoro ha anticipato la notizia della concessione di un contributo economico in cifra fissa di 190 euro per un massimo di 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato o di 6 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato. Alla data di chiusura della presente pubblicazione non sono note le modalità applicative per fruire del beneficio.

Sono previsti due casi:

## 1. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

### LAVORATORI

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con esclusione dei lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti dalla stessa azienda o da altra collegata e dei dipendenti licenziati da datori di lavoro non imprenditori (D.Lgs. 110/2004).

### DATORI DI LAVORO

Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.

### CONTRATTO

Assunzione a tempo indeterminato.

## INCENTIVO

L'incentivo è subordinato al rispetto dei requisiti di carattere generale previsti per tutte le tipologie di assunzioni agevolate (vedi Scheda Principi Generali).

## INPS

Benefici contributivi:

- contribuzione a carico del datore di lavoro in misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%) per la durata di 18 mesi. Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti. Dal 18.7.2012 il beneficio spetta anche se in precedenza il lavoratore era stato assunto dallo stesso datore di lavoro con contratto a termine ai sensi dell'art. 8 comma 2. In tal caso il beneficio è riconoscibile per soli 12 mesi. Non spetta alcun beneficio se il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza.

### MODALITÀ OPERATIVE

La richiesta di tale agevolazione va inoltrata a Inps esclusivamente con modalità telematica dai Servizi on line tramite PIN o CNS, utilizzando l'opzione di Comunicazioni On Line del Cassetto Previdenziale Aziende.

Benefici economici ulteriori:

- contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata erogata al lavoratore per un periodo massimo di:
  - 12 mesi per il lavoratore fino a 50 anni;
  - 24 mesi per il lavoratore con più di 50 anni.

Il beneficio spetta solo se l'assunzione è a tempo pieno e se il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità.

### MODALITÀ OPERATIVE

Per la concessione del beneficio economico ulteriore, le aziende devono presentare richiesta all'INPS con il modello "Contr.223/1". L'INPS comunica all'azienda, mediante il modello 223/2 l'accoglimento della domanda, l'importo e la durata del beneficio. La modulistica è disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) - sezione moduli.

La richiesta di tale agevolazione può essere inoltrata a Inps, tramite la dichiarazione di assunzione a tempo indeterminato, con modalità telematica dai Servizi on line tramite PIN o CNS, utilizzando l'opzione di Comunicazioni On Line del Cassetto Previdenziale Aziende.

**Fonti normative:** Legge 223/1991, art. 8 comma 4 e 4 bis, art. 25 comma 9; Legge 236/1993 art. 4; Legge 92/2012 art. 4 commi 12-15. Circolare INPS n. 260/1991; Circolare INPS n. 252/1992; Circolare INPS n. 137/2012; Circolare INAIL 24/1992; Sentenza Corte Costituzionale n. 291 del 10 luglio - 4 agosto 2003.

## 2. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

### LAVORATORI

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con esclusione dei lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti dalla stessa azienda o da altra collegata e dei dipendenti licenziati da datori di lavoro non imprenditori (D.Lgs. 110/2004).

### DATORI DI LAVORO

Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.

### CONTRATTO

Assunzioni a tempo determinato, anche part-time. Il contratto può essere prorogato anche per una durata superiore a quella iniziale ma la durata dell'incentivo è sempre riconosciuta nel limite massimo di 12 mesi.

## INCENTIVO

L'incentivo è subordinato al rispetto dei requisiti di carattere generale previsti per tutte le tipologie di assunzioni agevolate (vedi Scheda Principi Generali).

## INPS

Benefici contributivi:

- contribuzione a carico del datore di lavoro in misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%) per la durata del contratto, per un massimo di 12 mesi;
- in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato prima della scadenza del termine ovvero entro un anno se di durata superiore, la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi dalla trasformazione a prescindere che il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza per l'assunzione a tempo indeterminato

In entrambi i casi, dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

Benefici economici ulteriori:

- contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata erogata al lavoratore per un periodo massimo di:
  - 12 mesi per il lavoratore fino a 50 anni;
  - 24 mesi per il lavoratore con più di 50 anni.

Il beneficio spetta solo se la trasformazione avviene a tempo pieno e se il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità.

### MODALITÀ OPERATIVE

Per la concessione del beneficio economico ulteriore, le aziende devono presentare richiesta all'INPS con il modello "Contr.223/1". L'INPS comunica all'azienda, mediante il modello "Contr.223/2", l'accoglimento della domanda, l'importo e la durata del beneficio. La modulistica è disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) - sezione moduli.

La richiesta di tale agevolazione può essere inoltrata a Inps, tramite la dichiarazione di trasformazione, con modalità telematica dai Servizi on line tramite PIN o CNS, utilizzando l'opzione di Comunicazioni On Line del Cassetto Previdenziale Aziende.

**Fonti normative:** Legge 223/1991 art. 8 comma 2, 4 e 4 bis; Legge 236/1993 art. 4; Legge 92/2012 art. 4 commi 12-15. Circolare INPS n. 260/1991; Circolare INPS n. 252/1992; Circolare INPS n. 109/2005; Circolare INPS n. 137/2012; Circolare INAIL 24/1992; Sentenza Corte Costituzionale n. 291 del 10 luglio - 4 agosto 2003.